

Febbraio 2002, Anno 2, n. 1

Sommario **NORMATIVE**

Attestazione S.O.A. D.P.R. 34/2000 di Giancarlo Castiglia

Le leggi 109/94, 216/95 e 415/98 (note come Merloni, Merloni bis e Merloni ter) hanno disciplinato gli appalti dei lavori pubblici e la qualificazione delle imprese ammesse a partecipare.

Il D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 è il regolamento di attuazione di cui all'art. 8 della citata legge 109/94, per l'emanazione delle gare di appalto ed i requisiti, certificati, delle imprese ammesse a partecipare.

Il D.P.R. 34 del 2000 introduce la materia della qualificazione, l'abolizione dell'Albo Nazionale dei Costruttori, cioè un sistema di qualificazione in grado di verificare la capacità imprenditoriale delle aziende che tendono ai pubblici appalti. Gli effetti di questo sistema, una volta conseguita la relativa iscrizione, consente all'impresa di partecipare ad ogni singola gara senza l'esibizione delle prove della propria idoneità introdotte dal D.Lgs. 30/12/99 n. 502, se non quelle ordinarie.

Gli organi investiti dell'autorità che fu dell'Albo Nazionale dei Costruttori sono stati denominati S.O.A., Società Organismi di Attestazione, delle quali lo Stato italiano ha definito la configurazione giuridica, il procedimento di autorizzazione ed i poteri dei soggetti che in tale fase concorrono.

Le S.O.A. devono possedere un'impostazione tesa ad esaltare la presenza di idonee competenze tecniche all'interno della struttura dell'organismo di qualificazione, adeguate all'importanza della funzione.

Un sistema quindi, assai vincolante di ingresso, ma vantaggioso per le aziende che, ottenuta l'abilitazione, vedono molto semplificate le procedure di partecipazione alle gare.

Dopo l'abolizione dell'Albo Nazionale Costruttori, con l'istituzione delle S.O.A., si doveva ottenere un sistema più congruo, efficiente e semplificato per ammettere alle gare di appalto solo imprese idonee, strutturate e specializzate, sulla base della loro certificazione da parte delle S.O.A.

Purtroppo il legislatore non è stato capace di introdurre reali innovazioni, ma, replicando le specializzazioni delle imprese che avevano caratterizzato l'Albo Nazionale Costruttori, sviluppa due grandi famiglie, che raggruppano le varie tipologie dei lavori "edili": le opere generali (OG) e le opere speciali (OS). Da un lato c'è una precisa definizione delle tipologie dei lavori, dall'altro si nota che la specializzazione delle imprese, ammesse ad eseguirli, sono sempre quelle grossolanamente definite nel vecchio Albo Nazionale Costruttori.

Accade dunque che specifiche attività di manutenzione (pulizia, videoispezione, risanamento) delle condutture del sottosuolo, vengono, a torto, ritenute adatte a competenze ed organizzazione (anche strumentale) delle imprese edili. Di contro viene negato dalla nuova normativa, come pure lo era dalla vecchia, la possibilità per le imprese organizzate e specializzate per la manutenzione e lo spurgo delle reti idriche e fognarie, la possibilità di essere qualificate dalle S.O.A. per essere ammesse a partecipare, per esempio, ad attività della categoria OG6. L'insieme normativo che attualmente regola le gare di appalto, consente di individuare problematiche importanti.

Un quesito che vorremmo dunque risolvere è quello relativo alle limitazioni imposte alle imprese per la manutenzione e spurgo delle reti fognarie ed idriche, negli interventi di manutenzione su condotte del sottosuolo.

Il D.P.R. 34/2000 differenzia le varie tipologie dei lavori edili in due famiglie principali: le Opere Generali (OG) e le Opere Speciali (OS). Tra le categorie generali, una in particolare attira la nostra attenzione: la categoria OG6 per titolo ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE e riguarda "la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato", ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via

esemplificative opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti acquedotti, opere di irrigazione e di evacuazione."

Ebbene, nella declaratoria della categoria OG6, non riusciamo a capire come, quella che senza dubbio è la peculiarità degli autopurghi, non venga in nessuna maniera riconosciuta. E' inconfutabile il fatto che il mercato di riferimento delle aziende ASP, sia quello legato alla gestione e manutenzione sistematica delle reti idriche integrate: quali aziende, possono vantare l'esperienza, la competenza, le attrezzature e le maestranze migliori più idonee di quelle che noi offriamo alla collettività, per questo tipo di interventi?

Ogni giorno a cura di Enti Pubblici e Privati, vengono bandite gare di appalto, che qualora abbiano ad oggetto non soltanto i sistemi di rete fognaria, ma anche impianti di depurazione delle acque e della pulizia delle acque in genere, non rivestono i caratteri della legge 109/94, bensì quelli delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo del 17/03/95 n. 158 denominato : "Attuazione delle Direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi".

Il D.L.vo citato infatti, traccia un solco profondo tra Enti definiti "aggiudicatori" che identificati con autorità pubbliche o imprese pubbliche che mettono a disposizione o gestiscono reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico riferito a produzione, trasporto o distribuzione di: acqua, elettricità, gas, energia termica, telecomunicazioni e trasporti e gli Enti pubblici e/o privati che *non gestiscono servizi di pubblica utilità*.

A questo punto la prima domanda che ci risalta è: "ci sono forse altri servizi gestiti da Enti pubblici che non sono di pubblica utilità?"

Ma a risposte più difficili ci riporta la normativa stessa, in danno della nostra categoria. Una volta configurate questo tipo di prestazioni nella fattispecie regolata nei servizi, non si ammettono altre aggiudicazioni se non quelle con il giudizio del massimo ribasso percentuale unico sui prezzi unitari posti su base d'asta, con le conseguenze che tutti sappiamo.

Però, per quale ragione lo sfruttamento delle risorse idriche, considerato bene primario escluso dal dispositivo della L. 109/94, rientra di diritto con il D.C.P.M. 5 agosto 1997 intitolato "Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori sottratte all'applicazione del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici?"

Tra gli esempi accademici potremmo annoverare anche quello, forse ancora più frequente, della tipologia di intervento, che alcuni bandi di gara emanati da grossi Enti pubblici gestori di immobili richiedono come requisiti alle società partecipanti.

Ebbene queste Istituzioni, per bandi di gara aventi per oggetto la manutenzione delle reti fognarie degli stabili da loro amministrati, usano i dettami della L. 109/94 per l'espletamento delle formalità di gara, INSERENDO nel dispositivo dei bandi di gara, oltre all'attestazione S.O.A. per gli edili, l'obbligo di indicare agli stessi, la società attrezzata ad autopurgo alla quale affidare "la scusa del trasporto degli eventuali liquami residui". Nella realtà dei fatti, qualora non sia necessaria attività invasiva per gravi perdite nella rete, quali delle due aziende effettua materialmente l'intervento?

In tema di esempi eclatanti non di meno è il caso di molte aziende nostre associate che effettuano attività di videoispezione. Quale mercato potrebbe tollerare ancora i collaudi effettuati dai tecnici degli Enti Locali senza l'utilizzo insostituibile delle videocamere? Qualora non effettuato l'esame introspectivo quale professionista o amministratore potrebbe mai dire che un lavoro di rifacimento della rete idrica o fognaria è stato fatto a regola d'arte? Il pessimo stato di conservazione delle reti di cui sono dotate tutte le città italiane, più volte rilevato, non sono forse conseguenza di tale pecca?

Inoltre la manutenzione delle reti fognarie e dei depuratori normalmente produce rifiuti che possono essere raccolti, trasportati e conferiti agli impianti di smaltimento, esclusivamente da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori dei Rifiuti. Anche in questo caso non riusciamo a capire come si possa escludere, alle aziende attrezzate ad autopurgo, il diritto del riconoscimento dell'attestazione S.O.A., nella categoria OG6 presa ad esempio.

Concludendo, il legislatore nel formulare il D.P.R. 34 del 2000 sembra aprire una porta che potrebbe consentire ad imprese non provviste delle effettive autorizzazioni, ma soprattutto delle necessarie attrezzature tecniche e professionali di effettuare interventi sulla raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

Siamo certi che le S.O.A., organismi preposti al rilascio di queste attestazioni, non potranno rimandare a lungo la soluzione di un problema di tale portata. Reputiamo che allo stato dell'arte si potranno dare solo due soluzioni: o escludere dalle attività del D.P.R. 34/2000, categoria OG6, la manutenzione o ristrutturazione con interventi a rete, oppure, attraverso l'intervento del Ministero del LL.PP. ed in particolare dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP., adottare provvedimenti per considerare le aziende attrezzate ad autopurgo, per alcune tipologie di lavori, equiparate alle imprese edili relativamente all'ammissione a gare di appalto secondo la legge 109/94.

